

LUCISANO MEDIA GROUP

**Procedura in materia di Internal Dealing**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione da ultimo in data 1 luglio 2016**

## Introduzione

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato (la "**Market Abuse Regulation**" o la "**MAR**"), il Consiglio di Amministrazione di Lucisano Media Group S.p.A. (la "**Società**") ha adottato la procedura in materia di *internal dealing* volta a disciplinare, in conformità i flussi informativi inerenti alle operazioni effettuate - anche per il tramite di interposta persona - dai soggetti rilevanti, nonché dalle persone strettamente legate a questi ultimi, aventi ad oggetto le azioni della Società ovvero altri strumenti finanziari ad essi collegati.

Al fine di ottemperare ai predetti obblighi informativi, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 01/07/2016 ha, da ultimo, adottato la presente procedura in materia di *internal dealing* (la "**Procedura**").

La presente Procedura trova applicazione a far data dal 4 luglio 2016.

## 1. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

**AIM Italia:** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**Azioni:** indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

**Collegio Sindacale:** indica il Collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

**Controllate:** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

**Data di esecuzione:** indica il giorno in cui: i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti), a prescindere dalla data di liquidazione; ii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Strumenti Finanziari, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*; iii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

**Gruppo:** indica la Società e le sue Controllate.

**Investor Relator:** indica il responsabile dell'Ufficio *Investor Relations* della Società.

**MAR o Market Abuse Regulation:** indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.

**Operazione:** indica

(1) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) della Società detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Collegata (come *infra* definita) inclusi: (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari; (ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata (come *infra* definita) di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro,

sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali strumenti finanziari; (iii) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari; (iv) atti di disposizione tra i Soggetti Rilevanti o tra le Persone Strettamente Collegate (come *infra* definite) e/o dipendenti rilevanti; (v) la conclusione di operazioni fuori mercato AIM Italia aventi ad oggetto Strumenti Finanziari; (vi) trasferimenti a titolo gratuito; (vii) le operazioni di acquisto dalla, o vendita alla, Società di Azioni della stessa e

(2) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato da parte di un Soggetto Rilevante e/o da parte di una Persona Strettamente Collegata.

(3) ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della MAR: (a) la concessione in pegno ovvero il prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata <sup>1</sup>; (b) operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata, anche quando è esercitata discrezionalità; e (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

L'articolo 10 "*Operazioni soggette a notifica*" del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, contenente un ampio elenco non esaustivo di tipi particolari di operazioni soggette a notifica, è riportato integralmente alla presente Procedura (l'"**Allegato B**").

**Persona Strettamente Collegata:** indica

- a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa applicabile;
- b) un figlio a carico;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo

---

<sup>1</sup> L'art. 19 della MAR chiarisce: "*Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia*".

beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**Prodotto Finanziario Collegato:** indica ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario.

**Regolamento CONSOB:** indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

**Regolamento Emittenti AIM Italia:** indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 9 novembre 2015 e successive modifiche.

**Servizio per la Diffusione dell’Informativa Regolamentata o SDIR:** indica un servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla Consob.

**Società:** indica la società Lucisano Media Group S.p.A..

**Soggetto Preposto:** si intende quanto stabilito all’articolo 5.

**Soggetto Rilevante:** intende una persona che svolge funzioni amministrative, di controllo o di direzione, la quale sia:

- (a) un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società;
- (b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate<sup>2</sup> concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (c) una Persona Strettamente Collegata di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono;
- (d) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono in una

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell’articolo 7 della MAR per “informazione privilegiata” si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lett. a). sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro. Un’informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un’informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati.

Controllata. I soggetti di cui alla suddetta lett. (d) rilevano solo in cui le Operazioni hanno ad oggetto gli Strumenti Finanziari e gli Strumenti Finanziari Collegati della Società.

**Strumenti Finanziari:** si intendono gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia (e titoli di debito e di credito della Società se emessi).

**Strumenti Finanziari Collegati**” si intendono:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili negli Strumenti Finanziari o scambiabili con essi;
- c) gli strumenti finanziari derivati sugli Strumenti Finanziari indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

**TUF:** indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

**Ufficio *Investor Relations*:** si intende la funzione di *Investor Relations* della Società.

## **2. Identificazione dal parte della Società e delle Società Controllate dei Soggetti Rilevanti**

Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, della MAR, la Società, tramite il Soggetto Preposto, deve istituire una procedura diretta ad identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate e, sempre tramite il Soggetto Preposto, informare per iscritto i Soggetti Rilevanti di cui alle lettere (a) e (b) delle Definizioni dell'avvenuta identificazione e degli obblighi loro spettanti ai sensi della legge e della presente Procedura.

Il Soggetto Preposto, una volta individuate annualmente le Società Controllate, renderà noti alle stesse gli obblighi di cui alla presente Procedura e trasmetterà copia della stessa. Le Società Controllate, entro la data di approvazione del bilancio civilistico da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, avranno l'obbligo di. (i) adottare una procedura conforme alla procedura descritta nella Procedura, curando che la stessa sia accettata dai Soggetti Rilevanti conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 9; (ii) procedere ad individuare i Soggetti Rilevanti di cui alle lettere (a) e (b), informandoli dell'avvenuta identificazione e degli obblighi loro spettanti ai sensi della legge e della procedura; (iii) comunicare al Soggetto Preposto l'elenco di tutti i Soggetti Rilevanti della Società Controllata, nonché ogni successiva variazione dell'elenco.

Il Soggetto Preposto comunica al Consiglio di Amministrazione della Società con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i Soggetti Rilevanti interessati, l'elenco dei soggetti della Società qualificati come Soggetti Rilevanti.

Per quanto riguarda le Società Controllate, il Soggetto Preposto, una volta individuate annualmente le stesse e ricevute le informazioni di cui *supra*, ne comunica l'elenco alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.

I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere (a), (b) e (d) delle Definizioni informano per iscritto le Persone a loro Strettamente Collegate degli obblighi agli stessi spettanti ai sensi della presente Procedura. Una copia della suddetta comunicazione deve essere conservata.

## **3. Ambito di applicazione**

La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate nei confronti della Società, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico ed è dotata di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito copia del presente Regolamento sottoscritta ai sensi del successivo articolo 9.

Sono oggetto di comunicazione le Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati della Società, eseguite da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate.

Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente procedura le Operazioni, compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate, il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di Euro 5.000,00 (cinquemila) nell'arco di un anno civile, salvo diversa soglia stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 19, comma 9 , della MAR, la quale non potrà superare Euro 20.000,00 (ventimila).

L'importo di cui *supra* deve essere calcolato sommando senza compensazione le operazioni, relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Collegata. Superato il predetto limite di Euro 5.000,00 ovvero la diversa soglia stabilita dalla Consob, i Soggetti Rilevanti, nonché le Persone Strettamente Collegate, dovranno comunicare alla Società, alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. – tempestivamente ed entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla Data di Esecuzione dell'ultima operazione che importato il superamento del citato limite – le operazioni già effettuate e ogni operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Collegate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

#### **4. Obbligo di comunicazione**

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate devono comunicare alla Consob, a Borsa Italiana ed alla Società, le Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello riportato nell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e allegato alla presente Procedura (**Allegato A – Filing Model**).

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate tramite invio del modello di cui all'Allegato attraverso l'invio della comunicazione tramite:

- telefax al numero 06.84.16703 ovvero
- email all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (da indirizzo PEC)

altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web, ovvero ai diversi numeri indicati dalla stessa Borsa Italiana S.p.A.

La Società comunica al pubblico tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Collegata.



Ai fini di tale adempimento informativo l'Emittente effettuerà le comunicazioni in modo tale da consentire al pubblico un rapido accesso alle suddette informazioni su base non discriminatoria, utilizzando mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea avvalendosi se del caso anche del Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata (SDIR) incaricato dalla Società. Ove le Autorità di Vigilanza lo permettano, l'Emittente potrà effettuare le comunicazioni oggetto della presente Procedura mediante pubblicazione sul proprio sito web, nonché tramite la pubblicazione mediante media sui quali il pubblico può fare ragionevole affidamento (la trasmissione, mediante mezzo elettronico, ad almeno due agenzie di stampa)<sup>3</sup>.

## **5. Termini e modalità di invio delle comunicazioni al Soggetto Preposto**

Il Responsabile della funzione *Investor Relations* della Società è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate.

Ciascun Soggetto Rilevante e Persona Strettamente Collegata è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto tutte le Operazioni, entro 3 (tre) giorni di lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'Operazione, fornendogli le informazioni (ove disponibili) di cui all'Allegato A – *Filing Model* della presente Procedura, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate al Soggetto Preposto al seguente indirizzo di posta elettronica: [investorelations@lucisanomediagroup.com](mailto:investorelations@lucisanomediagroup.com) ovvero al seguente numero di fax 06/3612913.

In ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero 06/3611377 (interno 305).

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta al Soggetto Rilevante e alla Persone Strettamente Collegate, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

Per ogni richiesta di chiarimento in ordine alla compilazione del *Filing Model*, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate potranno contattare il Soggetto Preposto al numero o indirizzo e-mail sopra indicati.

## **6. Obblighi di comunicazione della Società**

Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione al pubblico e una volta ricevute dal Soggetto Rilevante e dalle Persone Strettamente Collegate le informazioni, il Soggetto

---

<sup>3</sup> Si segnala che i mezzi di diffusione delle informazioni regolamentate dovranno avere le seguenti finalità: (i) garantire la diffusione delle informazioni in maniera non discriminatoria ad un pubblico il più ampio possibile; (ii) essere accessibili gratuitamente; e (iii) diffondere le informazioni simultaneamente nell'ambito dell'Unione Europea. La trasmissione delle stesse deve essere compiuta mediante mezzi elettronici che assicurino la completezza, l'integrità e la confidenzialità della trasmissione e che consentano inoltre di identificare alcuni riferimenti essenziali tra cui la data e ora della comunicazione e il soggetto che ha effettuato l'invio.

Preposto – dopo aver informato il Nominated Advisor<sup>4</sup> – predisporre la comunicazione al pubblico tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell’Operazione. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all’Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l’approvazione finale prima dell’invio tramite SDIR o altro mezzo come indicato all’articolo 4 della presente Procedura.

## **7. Black-out periods**

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le Operazioni per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle eventuali relazioni trimestrali della Società, nonché di altri eventuali rapporti finanziari di cui la Società abbia preventivamente annunciato la pubblicazione.

Il divieto non si applica all’esercizio di diritti attribuiti nell’ambito di piani di *stock option* nonché di diritti d’opzione; tuttavia si applica, invece, alle operazioni relative ai titoli acquistati per effetto dell’esercizio di tali diritti, né si applica alle operazioni in cui la titolarità effettiva non si modifica.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l’altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni.

Oltre quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente capoverso è vietato o limitato il compimento di operazioni.

## **8. Sistema sanzionatorio**

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 182, comma 2-bis del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a) del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati sull’AIM Italia.

Inoltre, l’art. 30 della MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi in materia di *internal dealing*.

In caso di violazione della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

Inoltre, l’inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti delle disposizioni della presente

---

<sup>4</sup> Il Nominated Advisor dovrà, *inter alia*, assistere e supportare la Società nell’adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, tra i quali quelli previsti dalla MAR. Si segnala che il Nominated Advisor continuerà ad essere responsabile del corretto adempimento del proprio obbligo di assistenza e supporto esclusivamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A., mentre il soggetto responsabile nei confronti di Consob per il rispetto della disciplina MAR sarà rappresentato, in ogni caso, dalla Società.

Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni della MAR e del Regolamento Emittenti AIM, può comportare l'applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità di Vigilanza, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione a Consob ed a Borsa Italiana S.p.A. ed al pubblico precisando che il ritardo/ l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante.

## **9. Disposizioni finali**

Il Soggetto Preposto, invia la presente Procedura a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi al responsabile dell'Ufficio Investor Relations in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della stessa.

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto Persone Strettamente Collegate gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura e conservano copia della notifica.

## **10. Modifiche**

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in

conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM), di richieste da parte delle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato, la procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.

**Allegati:**

Allegato A: *Filing Model*

Allegato B: *Elenco delle Operazioni soggette a notifica*

## Allegato A – Filing Model

### Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

#### Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente collegate

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i>

Codice di identificazione	<p>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</p> <p>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
b) Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c) Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="560 913 1417 1055"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 913 986 981">Prezzo/i</th> <th data-bbox="986 913 1417 981">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 981 986 1055"></td> <td data-bbox="986 981 1417 1055"></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i				
d) Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>— sono della stessa natura;</li> <li>— sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>— sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p>				

		<p>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</p> <p>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>

(<sup>1</sup>) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

## **Allegato B**

### **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE**

**del 17 dicembre 2015**

***che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica***

#### **Articolo 10**

##### **Operazioni soggette a notifica**

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in



contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

---

<sup>5</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).